

DOMANDA DI PENSIONE IN REGIME DI CUMULO*
(ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

Il sottoscritto _____ Matricola _____

Codice fiscale. _____ cell _____

e-mail _____ Pec _____

P. Iva n. _____ attribuita nell'anno _____ anno chiusura _____ anno riapertura _____

CHIEDE

la liquidazione della pensione

 ANTICIPATA **VECCHIAIA****A tal fine consapevole delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, dalla falsità negli atti ed all'uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità****DICHIARA**

1. di essere nato/a a _____ il _____ / _____ / _____

2. di essere residente a _____ Via _____

3. di essere/essere stato iscritto all'Albo dei Geometri di _____

dal _____ al _____ e all'Albo dei Geometri di _____

NB: I PUNTI 4. E 5. DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO IN CASO NON SIA GIA' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE REDDITUALE

4. di aver prodotti nell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione (anno _____) un reddito professionale IRPEF di

€ _____,
(in cifre)€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ _____,
(in cifre)€ _____
(in lettere)

**NB: IL PUNTO 5. DEVE ESSERE COMPILATO SOLO IN CASO DI CANCELLAZIONE
DALLA CASSA**

5. di aver prodotto nell'anno di maturazione del diritto a pensione (anno _____) un reddito professionale netto IRPEF di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

ed un volume di affari IVA di

€ _____,
(in cifre)

€ _____
(in lettere)

6. esclusivamente per la professionista madre che richiede la pensione di vecchiaia riconosciuta con il criterio di calcolo retributivo, indicare il numero dei figli: _____

IL DICHIARANTE

Li _____

NOTE ESPLICATIVE

DATI REDDITUALI E CONTRIBUZIONE

I dati reddituali richiesti debbono essere indicati solo nel caso in cui non sia ancora stata presentata *on line* la dichiarazione reddituale, fermo rimanendo l'obbligo per il pensionando di presentare in via telematica il modello stesso nei termini regolamentari.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione è necessario provvedere al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno di pensionamento (anche in anticipo rispetto alle scadenze previste):

- contributi soggettivo ed integrativo minimi dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo soggettivo dell'anno di maturazione del diritto a pensione;
- eventuale eccedenza del contributo integrativo dell'anno precedente a quello di maturazione del diritto a pensione.

Ai fini della quantificazione dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto a pensione, vengono conteggiate in misura intera soltanto le annualità per le quali è presente una ininterrotta iscrizione alla Cassa dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno stesso, mentre le iscrizioni inferiori ad un anno vengono conteggiate in ragione di mesi.

In caso di cancellazione dalla cassa - fermo rimanendo l'obbligo del versamento dell'intera contribuzione obbligatoria riferita all'anno di pensionamento - è dovuta anche l'autoliquidazione contributiva sull'IRPEF e sul volume d'affari prodotti nell'anno di cancellazione.

MODALITA' DI PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

Il versamento della contribuzione dovuta deve essere effettuato utilizzando i servizi online presenti nell'area riservata nel portale dei pagamenti, attraverso la piattaforma di pagamento PAGOPA rispettando il termine indicato nel bollettino pena il pagamento di oneri accessori dovuti al ritardo.

In presenza dei requisiti richiesti, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e solo nel caso della pensione reddituale dal primo giorno del mese successivo all'evento (compimento età anagrafica o perfezionamento dell'anzianità contributiva).

In caso di morosità pendente relativa ad anni precedenti a quello di maturazione del diritto, l'interessato ha tempo 90 giorni per la regolarizzazione, decorrenti dalla notifica della quantificazione del dovuto.

In caso di pagamento rateizzato della contribuzione - con esclusione del solo anno di maturazione della pensione - o di rateizzazione degli oneri dovuti a titolo di riscatto, il debito residuo deve essere estinto anticipatamente prima della liquidazione del trattamento, pena lo slittamento della decorrenza al momento dell'ultimo pagamento. La rateizzazione contributiva attivata per l'anno di maturazione - salvo l'eventuale estinzione anticipata - comporta che il trattamento verrà liquidato al termine dell'ultimo pagamento senza condizionare la data di decorrenza.

Nell'ipotesi di pregressa contribuzione pagata parzialmente e ormai prescritta la domanda di regolarizzazione (art. 25 del Regolamento sulla Contribuzione) della parte mancante deve essere presentata contestualmente alla domanda di pensione.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

I dati sono raccolti e trattati con strumenti elettronici esclusivamente per comunicazioni che riguardano le finalità previdenziali e assistenziali, per fini connessi e strumentali all'esercizio della professione di geometra, per la gestione dei rapporti con gli associati e per ogni altra finalità derivante da obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati dalla Cassa, nonché da disposizioni di Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 recante il General Data Protection Regulation (GDPR). L'informativa completa è consultabile all'indirizzo web <http://www.cassageometri.it/privacy>.

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI CUMULO

(ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

Questa prestazione può essere richiesta da coloro che, al compimento del 70° anno di età, presentino una contribuzione complessiva non coincidente presso più gestioni previdenziali pari ad almeno 35 annualità contributive, prendendo in considerazione tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun limite temporale contributivo.

La domanda di pensione deve essere presentata alla gestione di ultima iscrizione e la pensione viene interamente liquidata dall'INPS, che si rivale presso le altre gestioni per la quota di competenza di ognuna.

La decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo al perfezionamento di entrambi i requisiti. Nell'ipotesi in cui i requisiti di accesso alla prestazione previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali interessate siano diversi, la circolare Inps n.140/2017 ha chiarito che la pensione di vecchiaia in cumulo si configura come una pensione a formazione progressiva, con un primo acconto (o pro rata) liquidato al raggiungimento dei requisiti minimi dall'Inps (dal 2019 = 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva complessiva) e con liquidazione successiva delle quote maturate presso altri enti, in base alle specifiche norme previdenziali fino al raggiungimento del requisito più elevato tra tutte le gestioni.

Il calcolo per la quantificazione della quota di spettanza della Cassa viene effettuato applicando il sistema contributivo, nei casi in cui sia presente un'anzianità contributiva minima pari a 35 anni viene applicato il sistema reddituale.

PENSIONE ANTICIPATA IN REGIME DI CUMULO

(ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Previdenza ed Assistenza)

Questa prestazione può essere richiesta da coloro che presentino una contribuzione complessiva non coincidente presso più gestioni previdenziali pari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne oltre una finestra di uscita di 3 mesi. Non è richiesto nessun requisito anagrafico.

La domanda di pensione deve essere presentata alla gestione di ultima iscrizione e la pensione viene interamente liquidata dall'INPS, che si rivale presso le altre gestioni per la quota di competenza di ognuna.

La decorrenza della pensione è fissata alla data della domanda o comunque al raggiungimento dei requisiti richiesti.

Il calcolo per la quantificazione della quota di spettanza della Cassa viene effettuato applicando il sistema contributivo.

Alla domanda di pensione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Modello DRA/Pens

b) Modello AV/Istr.Pens

c) Modello DF- RED ISTRUTTORIA